Allegato "A" al Rep. n. 36466/11589



SLOVENCI PO SVETU UI. IX Agosto, št. 8 - 33043 ČEDAD - Tel. 0432/732231 - Fax 0432/700817

UNIONE EMIGRANTI SLOVENI DEL FRIULI-VENEZIA GIULI Via IX Agosto, n. 8 - 33043 CIVIDALE (ITALY) - Tel. 0432/732231 - Fax 0432/700817 Cod. Fisc. 80025460306



STATUTO

ART. 1

E' costituita, con sede in Cividale del Friuli, la Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Krajine – Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia, denominata anche "Sloveni nel Mondo –Slovenci po Svetu". Essa, senza fini di lucro, si ispira ai principi ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed agli atti internazionali che garantiscono i diritti e le libertà dell'uomo e dei popoli. La Zveza – Unione organizza i lavoratori emigrati, immigrati, i loro familiari e discendenti del Friuli Venezia Giulia ed in particolare quelli della comunità slovena nonché gli immigrati extracomunitari che accettano e praticano i principi del presente Statuto.

ART. 2

Gli scopi dell'Unione - Zveza sono:

 riunire ed organizzare gli emigrati sloveni del Friuli Venezia Giulia, i loro familiari e discendenti nonché gli altri soggetti a cui è applicabile la normativa regionale in materia di migrazioni, per dar modo agli stessi di salvaguardare ed affermare i propri diritti ed interessi;

- sviluppare iniziative atte a frenare e gradualmente eliminare l'emigrazione determinata da uno

stato di costrizione economica;

 contribuire a creare le premesse necessarie al reinserimento dei lavoratori emigrati, dei loro familiari e discendenti;

promuovere iniziative per l'assistenza e la promozione sociale e culturale dei lavoratori emigrati del Friuli Venezia Giulia ed in particolare di quelli sloveni, delle loro famiglie e dei loro discendenti, nonché assicurare loro una adeguata informazione sulla realtà regionale;

sostenere presso gli emigrati sloveni del Friuli Venezia Giulia, i loro familiari e discendenti la conservazione, la tutela e lo sviluppo della loro identità di origine, promuovendo specifiche

iniziative;

- occuparsi degli aspetti sociali, economici, culturali, informativi e ricreativi che derivano dalla

situazione di emigrati o rimpatriati;

 svolgere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la comunità slovena del Friuli Venezia Giulia e le loro conseguenze, sia nella zona di origine che nei Paesi di residenza;

sviluppare particolari iniziative per i figli e i discendenti dei lavoratori emigrati;

 diffondere, favorire e sostenere tra gli emigrati, i loro discendenti ed i rimpatriati la cooperazione e promuovere tutte le iniziative, anche di carattere commerciale, utili a far conoscere la produzione culturale, artistica ed economica degli Sloveni del Friuli Venezia Giulia;

sostenere altre eventuali iniziative, anche di carattere sportivo, in favore degli emigrati della Regione, dei loro familiari e discendenti, in particolare di quelli sloveni;

spaligh your Ma

- favorire la partecipazione degli emigrati alla vita politica, economica e culturale della regione Friuli Venezia Giulia.
- attuare ogni altra finalità prevista dalla normativa regionale a favore degli emigrati e dei corregionali residenti fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia, nonchè dei loro familiari e discendenti;
- concorrere con la regione Friuli Venezia Giulia ed altri Enti e soggetti pubblici e privați altrine di assicurare agli immigrati extracomunitari l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, in armonia con la vigente legislazione statale e regionale.

ART. 3

L'Unione si articola in Federazioni geograficamente omogenee.

ART. 4

Le Federazioni, istituite dal Congresso, si compongono di Circoli autonomi ratti da Comitati eletti dall'Assemblea dei Soci. I Circoli e le Federazioni possono dotarsi di Statuti e Regolamenti in base alle normative dei Paesi nei quali operano.

ART. 5

Gli organi dell'Unione sono:

- il Congresso;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 6

Il Congresso è convocato di norma ogni quattro anni. Elabora e sancisce le scelte fondamentali e la politica generale dell'Unione, elegge la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri. Elegge altresì i supplenti della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

ART. 7

Al Congresso partecipano, con diritto di voto, i componenti effettivi della Giunta Esecutiva, i Presidenti della Federazioni ed un delegato per ogni Federazione, nominato dalle rispettive consulte.

Nella fase preparatoria al Congresso verranno predisposte, dalla Giunta Esecutiva, le procedure che garantiranno ai rappresentanti dei Circoli operanti fuori dal territorio regionale la maggioranza dei voti congressuali.

ART. 8

La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno del Congresso sono decisi dalla Giunta Esecutiva previa consultazione delle Federazioni.

ART. 9

La Federazione, costituita dai Circoli dell'area geografica di competenza, è il livello organizzativo e rappresentativo intermedio tra il Circolo e l'Unione.

ART. 10

Ogni Federazione è retta da una consulta dei Presidenti dei Circoli dell'area geografica interessata. Il Presidente della Federazione viene eletto dalla Consulta e può essere rieletto. Il luogo, la data e l'ordine del giorno della Consulta vengono fissati previa intesa con la Giunta Esecutiva. Alla Consulta partecipa di diritto un membro della Giunta Esecutiva.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto dalla Commissione Amministrativa, dal Presidente della Federazione europea e dai Presidenti dei Circoli operanti in Europa, fuori dal territorio regionale. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Giunta Esecutiva, in via ordinaria, a metà mandato della Giunta Esecutiva, per la verifica dell'attuazione delle delibere congressuali.

ART. 12

La Giunta Esecutiva viene eletta dal Congresso. Essa è composta da: un Presidente, un Vicepresidente, un Direttore, un Segretario e da uno o più Consiglieri. Nella sua prima riunione, la Giunta Esecutiva attribuisce le cariche sociali fra i componenti effettivi della medesima; la Giunta stessa provvederà a sostituire, sempre all'interno dei suoi componenti, i titolari delle cariche sociali che dovessero cessare definitivamente, per qualsiasi motivo, di svolgere le proprie funzioni. Il Congresso elegge inoltre uno o più componenti supplenti che subentrano al posto degli effettivi che per qualsiasi motivo cessino di farne parte.

ART. 13

La Giunta Esecutiva è l'organo dirigente dell'Unione ed opera in conformità alle indicazioni congressuali.

ART. 14

Per l'attuazione delle proprie delibere e l'approfondimento delle scelte congressuali, la Giunta Esecutiva può avvalersi di un ufficio di segreteria e di una commissione consultiva. La Giunta Esecutiva può altresì creare particolari organismi per la promozione di iniziative ed attività a favore delle donne, dei giovani, degli ex emigrati, degli ex minatori, degli immigrati extracomunitari e di altri soggetti a cui è applicabile la normativa regionale in materia di migrazioni, nonché per lo sviluppo della cultura, dello sport, della ricreazione e di altri settori di interesse, tra i propri aderenti.

la topoligh

1 StoVV 10 - Translin

Demortude



Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Unione. In caso di sua assenza o impedimento temporanei, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Con specifica delibera della Giunta Esecutiva, il Presidente può delegare alcune sue attribuzioni ad altri componenti la giunta esecutiva.

ART. 16

Il Direttore, assistito dal Segretario, è responsabile dell'organizzazione interna dell'Unione. Dirige l'ufficio di segreteria.

ART.17

La Commissione Amministrativa è composta dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario. Prepara i bilanci ed è responsabile della gestione finanziaria dell'Unione. E' autorizzata ad assumere presso gli Istituti di Credito quelle linee di fido che ritenesse più opportune per l'Unione. Le viene altresi attribuito l'autonomo potere decisionale sia in ordine alla determinazione degli importi da ottenere sia in ordine alla forma tecnica del finanziamento. E' autorizzata inoltre a sottoscrivere, in nome per conto dell'Unione, con ogni più ampia facoltà, ogni eccezione rimossa, tutti gli atti richiesti per il perfezionamento delle operazioni, accettando tutte le norme generali e particolari per l'utilizzo dei fidi concessi e impegnando validamente l'Unione.

ART. 18

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti i quali subentrano al posto degli effettivi che per qualsiasi motivo cessino di farne parte.

ART. 19

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti i quali subentrano al posto degli effettivi che per qualsiasi motivo cessino di farne parte. Gli organi dirigenti e i soci dell'Unione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte e controversie non di carattere politico che riguardano i loro rapporti con l'associazione o i suoi organi.

Il Collegio dei Probiviri viene investito delle controversie da una delibera della Giunta Esecutiva. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le loro decisioni sono definitive.

ART. 20

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dalla Giunta Esecutiva. Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso, ratifica gli stessi entro il mese di maggio di ogni anno.

I showns Moselle

ART. 21

L'Unione si dota di un proprio organo di stampa. Il Direttore responsabile viene nominato dalla Giunta Esecutiva e ad essa risponde del proprio operato. Il Comitato di redazione è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Direttore responsabile.

ART. 22

La Zveza – Unione opera con i mezzi finanziari che le provengono dalle quote associative, dai contributi previsti dalle leggi nazionali e regionali, dai contributi degli Enti Locali ed altri fondi sottoscritti da organizzazioni democratiche o raccolti mediante particolari iniziative.

ART. 23

Lo Statuto della Zveza – Unione può essere modificato solo con decisione congressuale. Le modifiche vanno definite in una speciale mozione che deve raccogliere i 2/3 (due terzi) dei voti degli aventi diritto.

La Giunta Esecutiva è l'organo che provvede alla realizzazione della procedura formale.

ART. 24

In caso di scioglimento, tutti i beni dell'Unione verranno devoluti ad un ente assistenziale o culturale degli Sloveni in Italia.

Graziellatoni

Pullormos

IMIENIA COOPARALO CINONIAZIONEN

Alejoudre Breud